

*Servizio di informazione fiscale, previdenziale
e tributaria per le imprese e i privati*

Notizie singole

- D.L. 223/2006
BERSANI - VISCO 2
- NUOVI TERMINI DI
PRESENTAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI 3
- NUOVI TERMINI DI
VERSAMENTO 4
- F24 TELEMATICO 5
- NUOVA DISPOSIZIONE
IVA 6
- SICUREZZA NEI LUIGHI
DI LAVORO E
CONTRASTO LAVORO
NERO 7
- LAVORATORI
AUTONOMI 8
- SCADENZIARIO 8

Lettera aperta

di Donato Ricciardiello

Gentili Clienti, dopo l'incontro del 7 ottobre u.s., in questo numero tratteremo le notizie che più Vi riguardano da vicino introdotte dal D.L. 223/2006, meglio conosciuto come Decreto Bersani - Visco. Con l'occasione vorrei ringraziare i partecipanti, sempre più numerosi, per l'interesse verso gli argomenti trattati e l'importanza data a questo nuovo modo di informazione che lo studio dall'inizio del 2006 ha messo a Vostra disposizione.

Contenti per l'approvazione e la soddisfazione dimostrataci dopo il primo incontro tenutosi in Marzo con oggetto " IL CODICE DELLA PRIVACY", e che ci avete riconfermato in quest'ultimo

incontro, siamo stimolati nel perseguire tale strada intrapresa onde fornirVi un servizio sempre più professionale.

In questo periodo siamo impegnati nella sistemazione e l'ampliamento del nuovo studio per renderlo adeguato ai nuovi servizi che lo studio Ricciardiello fornirà.

I lavori saranno conclusi per la metà di Dicembre e successivamente Vi sarà comunicata la data di inaugurazione.

Ci scusiamo per i disagi che involontariamente Vi abbiamo procurato e Vi saluto cordialmente.



EDITORIA - DEPLIANTS - MANIFESTI A COLORI
PROGETTAZIONI GRAFICHE - STAMPE DIGITALI

Via Brodolini , zona. Ind.le
84091 BATTIPAGLIA (Sa)
Tel. 0828 319673 - Fax 0828 616630

D.L. 223/2006 – DECRETO BERSANI - VISCO

di Donatella Bovi

Il 7 Ottobre 2006 si è tenuto presso l'Hotel Centro Congressi San Luca, il secondo incontro di approfondimento per informare la clientela sulle ultime novità che il D.L. 223/2006 ha introdotto dal 04 luglio 2006.

Nel rispetto delle finalità che lo studio ha e che sono illustrate nella Lettera aperta del Rag. Donato Ricciardiello del primo numero del notiziario, si è voluto comunicare ai clienti, le novità e gli aspetti pratici dei nuovi adempimenti, alcuni già in vigore, e altri da attuare dal 1° gennaio dell'anno prossimo.

L'incontro, ha visto la partecipazione di moltissimi clienti, e cosa ancora più gradita, anche di gente estranea allo studio.

Sono stati trattati i seguenti argomenti:

- Nuovi termini di presentazioni delle dichiarazioni dei redditi;
- Nuovi termini di versamento;
- Versamenti tramite F24 telematico;
- Nuove disposizioni Iva;
- Sicurezza nei luoghi di lavoro e contrasto lavoro nero;
- Lavoratori autonomi.

Di seguito verranno riassunte le novità ed eventuali variazioni.

Considerate le dimostrate delle varie associazioni di categoria, ordini professionali ecc...sono presumibili variazioni e sarà nostra cura informarVi successivamente.

Spazio
pubblicitario
disponibile

per informazioni

0828 52919

Nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi

di Donato Ricciardiello

Come già spiegato nel precedente convegno, il decreto Bersani – Visco ha introdotto tra le tante anche una radicale modifica nei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Tale variazioni variano a seconda delle modalità scelte dal contribuente di comunicare e presentare la propria dichiarazione dei redditi che può avvenire tramite

presentazione cartacea a mezzo posta o banca oppure in via telematica diretta o tramite intermediario.

La Manovra correttiva dei conti pubblici è contenuta nell'art. 37 commi 10, 11, 12 e 13 DL. n. 223/2006. che inoltre ha esteso l'obbligo di invio telematico delle dichiarazioni ad una nuova platea di soggetti.

Per coloro che intendono continuare a presentare cartaceamente la dichiarazione, il termine è stato anticipato di un mese in quanto la precedente presentazione era aperta dal 1° maggio al 31 luglio e in seguito alla nuova finanziaria il termine ultimo è fissato per il 30 giugno. Un cambiamento molto più netto riguarda invece il soggetto Ires che presentano telematicamente la dichiarazione dei redditi in quanto il termine in tale caso è stato anticipato di tre mesi passando come data ultima di presentazione al 31° Luglio anzichè al 31° Ottobre. I modelli 770 Semplificato ed Ordinario che prima si presentavano rispettivamente entro il 30 settembre e il 31 ottobre, ora si presentano entrambi entro il 31 marzo. Per la consegna dei modelli CUD, il termine per tale adempimento è passato dal 15 marzo al 28 febbraio. Come anticipato in premessa la presentazione in via telematica delle dichiarazioni fiscali rappresenta ad oggi la modalità cui deve ricorrere la maggioranza dei soggetti poiché rientra nell'ottica di semplificazione delle procedure di invio delle dichiarazioni perseguita dal Ministero. A partire dal 2007, quindi la trasmissione telematica delle

dichiarazioni annuali redditi, IVA, IRAP e 770 è obbligatoria per:

1. tutti i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale l'IVA.
2. i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 ordinario o semplificato)
3. i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.
4. le società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, TUIR. e precisamente: le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato.

Per i modelli 770 e CUD la decorrenza sarà il 1° Maggio 2007 quindi le nuove date di presentazione saranno operative dal 2008 mentre le restanti scadenze entreranno in vigore già per il periodo di imposta 2006 e quindi per le prossime dichiarazioni da predisporre nel 2007.

Spazio
pubblicitario
disponibile

per informazioni

0828 52919

**VI RICORDIAMO CHE LO STUDIO
E' UN CENTRO RACCOLTA CAF CGN
IL SERVIZIO RESO E COMPLETAMENTE GRATUITO**

ZANZARIERE
PROFILATI IN ALLUMINIO
ACCESSORI
PORTE A SOFFIETTO



L.A.S.A.
GENOVESE

AVVOLGIBILI
BOX DOCCIA
TENDE

BIVIO PRATOLE - BELLIZZI (SA)
1ª Parallela Nord Pratole
Tel. 0828 52793 - Fax 0828 52399

Nuovi termini di versamento

di Donato Ricciardiello



Parallelamente alla modifica dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, la manovra in esame dispone, anticipandoli, nuovi termini di versamento:

- * delle imposte sui redditi e IRAP (art. 37, comma 11)
- * dell'ICI (art. 37, comma 13).

L'art. 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001 indica i termini di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP, anche in forma unificata, tanto delle persone fisiche e delle società di persone quanto dei soggetti IRES.

Di fatto la nuova situazione, con riferimento ai diversi soggetti d'imposta, diventa la seguente:

- * per le persone fisiche e le società di persone i termini utili per effettuare il pagamento sono:
 - 16 giugno (termine ordinario)
 - 17 giugno-16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
- * per le società di capitali ed enti equiparati il pagamento delle imposte è collegato alla data di chiusura dell'esercizio e di approvazione del bilancio.

L'art. 10 comma 2, D.Lgs. n. 504/1992, dispone le modalità ed i versamenti dell'imposta comunale sugli immobili che fino al 2006, in

relazione al periodo d'imposta 2005 avveniva in unica soluzione entro il 30 giugno (facoltà espressamente prevista a favore del contribuente dalla normativa generale ICI) o in duplice soluzione (rata di acconto entro il 30 giugno e rata di saldo nel periodo 1-20 dicembre).

Con la nuova finanziaria Bersani - Visco, le precedenti scadenze ai fini ICI sono così modificate:

- * 1° o unica rata 16° giugno;
- * 2° rata 16° dicembre.

Come evidenziato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/2006 la finalità della nuova norma che anticipa le date di versamento dell'ICI a quelle delle altre imposte, è quella di consentire la contestualità dei vari versamenti.

Si rileva tuttavia che, con riferimento alla rata di giugno, il legislatore non ha previsto alcuno spostamento del termine dal 16 giugno al 16 luglio come avviene invece per il pagamento delle imposte che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali (con maggiorazione dello 0,40%).

Il contribuente che intende pagare le imposte che scaturiscono dalle dichiarazioni entro il 16 luglio con maggiorazione dello 0,40% dovrà quindi preventivamente versare l'ICI (obbligatoriamente entro il 16 giugno).

Spazio
pubblicitario
disponibile

per informazioni

0828 52919

VI RICORDIAMO CHE LO STUDIO E' UN CENTRO RACCOLTA CAF CGN IL SERVIZIO RESO E COMPLETAMENTE GRATUITO

Versamenti tramite F24 telematico

di Donato Ricciardiello

Il Decreto Legge 223/2006 ha previsto per tutti i soggetti titolari di partita Iva l'obbligo di versamento delle imposte e dei contributi in via telematica. Tale novità è stata introdotta con l'art. 37, comma 49 di detto decreto e prevede che tale adempimento possa essere effettuato direttamente oppure attraverso intermediari abilitati.

Il versamento telematico dovrà obbligatoriamente essere effettuato a partire dal 1° ottobre 2006.

Il modo diretto a cura del contribuente riguarda:

- * F24 On Line: software dell'Agenzia delle Entrate
- * Home banking: versamento effettuato tramite il sito internet della banca

Tramite intermediari abilitati il procedimento utilizzato sarà:

- * F24 cumulativo: software dell'Agenzia delle Entrate
- * Home banking: invio del file ad una banca prescelta che smisterà gli F24 verso le banche interessate

Per accedere a tale servizio è necessario che il soggetto interessato sia abilitato al canale

telematico INTERNET o ENTRATEL oppure sia titolare di un conto corrente presso una delle banche che hanno stipulato con l'Agenzia delle Entrate l'apposita convenzione.

I tributi ed i contributi che devono obbligatoriamente essere corrisposti con il modello F24 telematico sono, principalmente:

1. imposte sui redditi (IRPEF, IRES);
2. addizionali all'IRPEF (regionale e comunale);
3. ritenute alla fonte;
4. IVA;
5. imposte sostitutive dei redditi e dell'I VA;
6. IRAP;
7. tributi locali (solo per i Comuni in tal senso convenzionati);
8. contributi e premi dovuti ad una delle gestioni amministrative da enti previdenziali quali INPS ENPALS, INPDAT, ecc.
9. premi INAIL;
10. diritti camerali;
11. interessi in caso di pagamento rateale;
12. somme dovute a seguito di ravvedimento operoso ecc..



TECNOAIR
Refrigerazione & Condizionamento
di Angellaro Alessandro
S.P. 312 - 84091 BATTIPAGLIA (SA)
tecnoair@libero.it
cell. 339 5899330



**Libreria
Professionale
Lecce**

EDITORIA • BANCHE DATI • SOFTWARE

VIA L. GUERCIO, 287 G/F - 84134 SALERNO
TEL. E FAX 089 796230

www.bfbitaly.com e-mail: info@bfbitaly.com

Nuove disposizioni Iva

di Donato Ricciardiello

Spazio
pubblicitario
disponibile

per informazioni

0828 52919

L'articolo 37, comma 18 Decreto Legge n. 223/2006 introduce, con i commi 15-bis e 15-ter dell'articolo 35, D.P.R. n. 633/72 nuovi adempimenti che gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria devono espletare a seguito dell'attribuzione al contribuente del numero di partita IVA.

A partire dal 1° novembre 2006, l'attribuzione del numero di partita IVA è subordinato infatti all'esecuzione di riscontri per l'individuazione di elementi di rischio connessi alle frodi in materia di IVA.

Lo scopo della nuova procedura, precisa la Circolare n. 28/2006, è quello di verificare:

- la ricorrenza sostanziale dei requisiti che giustificano l'attribuzione del codice identificativo,
- l'esercizio effettivo della attività svolta.

La manovra fiscale reintroduce l'obbligo, per i soggetti titolari di partita IVA, di presentazione degli elenchi clienti e fornitori abrogato in passato per effetto della cd. "Legge Tremonti".

La disposizione è volta ad incrementare gli strumenti di controllo e di contrasto all'evasione tributaria. Poiché il termine di presentazione della comunicazione dati IVA è il 28 febbraio 2007, gli elenchi clienti fornitori dovranno essere inviati all'Amministrazione finanziaria entro il 29 aprile 2007. L'articolo 37, comma 8, D.L. n. 223/2006, sostituendo il comma 6 dell'articolo 8 bis, D.P.R. n.

322/98 prevede delle sanzioni amministrative da **258,00 a 2.065,00 euro** per:

- l'omissione degli elenchi;
- nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri.

Dal 1° gennaio 2007, per i soggetti non tenuti all'emissione della fattura, entrerà in vigore l'obbligo della trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri, eliminando di conseguenza la tenuta obbligatoria del registro dei corrispettivi. A tale proposito, si rileva che il Decreto Legge fa salvo l'obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente. Per quanto riguarda le modalità tecniche operative di tale procedimento, le stesse saranno definite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. È comunque possibile optare per l'adattamento tecnico dei misuratori fiscali per la trasmissione telematica. Per chi adatterà il proprio misuratore fiscale, sarà riconosciuto un credito d'imposta di 100,00 euro da utilizzare in compensazione orizzontale. Il mancato adempimento di tale obbligo sarà punito con una sanzione amministrativa da **1.000,00 a 4.000,00 euro**.

Per facilitare il contribuente nella fase iniziale, la prima trasmissione telematica può essere effettuata, entro il mese di luglio 2007, anche per i mesi precedenti.



E.&E. SERVICE sas
di PISANI G. e C.

VIA MARCO AURELIO, 6
84020 S. CECILIA di EBOLI (SA)
Tel. 0828.601254 - Cell. 335.268219
ABILITATO LEGGE 46/90
IMPIANTISTICA ASSISTENZA
AUTOMAZIONE

Sicurezza nei luoghi di lavoro e contrasto lavoro nero

di Donato Ricciardiello

Questa nuova norma introdotta nel Decreto Bersani – Visco, ha come finalità quella di garantire un livello di maggiore sicurezza per i lavoratori nell'ambito del settore edile e di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare.

Le norme contenute in tale disposizione sono applicabili a partire dal 12 agosto 2006 (data di entrata in vigore della Legge di conversione).

Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione di INPS e INAIL, può adottare il provvedimento di sospensione del lavoro nei cantieri edili quando:

- Il personale impiegato non risulta dalle scritture contabili in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori;
- In caso di ripetute violazioni della disciplina relativa al superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale.

A decorrere dal 1° ottobre 2006, nei cantieri edili, il datore di lavoro con più di dieci dipendenti deve

munire il personale occupato di un'apposita tessera di riconoscimento, contenente le generalità, la fotografia ed il nominativo del datore di lavoro.

Un nuovo obbligo imposto dalla finanziaria ai datori di lavoro del settore edile è quello di comunicare l'instaurazione dei rapporti di lavoro il giorno antecedente a quello di instaurazione degli stessi, mediante documentazione avente data certa.

Le nuove disposizioni in materia di lavoro sommerso prevedono delle ingenti sanzioni amministrative e più precisamente, le stesse partono da euro 1.500,00 ad euro 12.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, con l'aggiunta di euro 150,00 per ogni giornata lavorativa.

Sarà compito della Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente irrogare tali sanzioni, salvo il diritto degli organi di controllo in materia fiscale, contributiva e del lavoro di procedere alla constatazione della violazioni.



**VI RICORDIAMO CHE LO STUDIO
E' UN CENTRO RACCOLTA CAF CGN
IL SERVIZIO RESO E COMPLETAMENTE GRATUITO**

Lavoratori autonomi

di Donato Ricciardiello

La Manovra Prodi DL. n. 223/2006 ha apportato importanti modifiche nell'ambito della fiscalità dei lavoratori autonomi.

Le novità introdotte riguardano:

1. la determinazione del reddito alla cui formazione concorrono ora anche le plusvalenze derivanti dalla cessione, dal risarcimento o dal cd. "autoconsumo" dei beni strumentali ed i compensi conseguenti alla cessione dello studio;
2. la totale deducibilità dei costi di albergo/ristorante, se ricorrono determinate condizioni;
3. l'obbligo di transazione bancaria per incasso dei compensi e conto corrente dedicato;
4. trattamento della perdita conseguita nell'esercizio dell'attività professionale;
5. l'accertamento da studi di settore.

Ai sensi dell'art. 35 comma 12 e 12 bis, viene imposto ai lavoratori autonomi di tenere uno o più conto correnti bancari o postali nei quali devono affluire le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai

quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. La nuova norma prevede l'obbligo di far transitare i compensi sui conto correnti, e quindi dispone che i compensi siano riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici, o altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo importi unitari inferiori ad euro 100,00. In sede di conversione tale limite si applicherà a decorrere dal 1° luglio 2008. Quindi fino a tale data possono essere incassati compensi in contanti nelle seguenti misure:

- Fino al 30 giugno 2007 euro 1.000,00;
- Dal 1° luglio 2007 e fino al 30 giugno 2008 euro 500,00

Vige comunque l'obbligo per tali compensi incassati in contanti di confluirli sul c/c bancario o postale prima di essere utilizzati.

Non sono previste particolari sanzioni in merito, ma per le violazioni dei nuovi obblighi si può incorrere nella dichiarazione inattendibile della propria contabilità.

Via Roma, 352
84092 - BELLIZZI - SA

TEL:
0828/52919

FAX:
0828/52919

POSTA ELETTRONICA:
info@studioricciardiello.it

Sito Web
Ci trovate all'indirizzo:
www.studioricciardiello.it

Spazio
pubblicitario
disponibile

per informazioni

0828 52919

SCADENZIARIO

18 Dicembre – (poiché il 16 e 17 sono festivi) versamento dei contributi INPS relativi al mese di novembre 2006 per:

- i dipendenti,
- collaboratori coordinati e continuativi e/o a progetto,
- associati in partecipazione,
- lavoratori occasionali e venditori porta a porta.

20 Dicembre - versamento saldo ICI 2006.